



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL
COMUNE DI MISANO ADRIATICO, ARPAE, AUTODROMO SANTA
MONICA SPA PER LA GESTIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO "MISANO
WORLD CIRCUIT M. SIMONCELLI"**

NR. Progr. 80

Data 09/05/2019

L'anno duemiladiciannove questo giorno nove del mese di maggio alle ore 16:30 debitamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	GIANNINI STEFANO	Presidente	X	
2.	PICCIONI FABRIZIO	Vice Sindaco	X	
3.	TONINI MANUELA	Assessore	X	
4.	MALPASSI MARIA ELENA	Assessore	X	
5.	SEMPRINI ALVIO	Assessore	X	
6.	GHINELLI PAOLO	Assessore	X	

*Verbalizza, in assenza del segretario e vicesegretario comunale, l'assessore **Avv. Malpassi Maria Elena**.*

Il Sindaco, AVV. GIANNINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore UFFICIO DI PIANO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 09/05/2019

Dott. Alberto Rossini

(firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

NON DOVUTO in data 09/05/2019

Dott. Fabrizio Bernardi

(firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Dal Primo Gennaio 2019 l'unico originale delle deliberazioni della Giunta Comunale è il documento informatico sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale conservato nel programma gestionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 09/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO, ARPAE, AUTODROMO SANTA MONICA SPA PER LA GESTIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO "MISANO WORLD CIRCUIT M. SIMONCELLI"

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.P.R. 03/04/2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26/10/1995, n. 447" emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della Legge n. 447/1995 per la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore relative alle attività motoristiche di prova e per attività sportive svolte negli autodromi e nelle piste motoristiche;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4 della Legge-quadro n. 447/1995, ha emanato la Legge Regionale 09/05/2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (poi modificata con le Leggi Regionali n. 38/2001 e n. 31/2002) e, successivamente, la D.G.R. 09.10.2001, n. 2053 ad oggetto "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 09/05/2001", per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale;

Considerato che per l'attuazione del sopracitato D.P.R. n.304/2001, il Comune di Misano Adriatico, l' ARPAE Area prevenzione ambientale est e la Società Santa Monica S.p.A. hanno stabilito di attivare, a seguito dell'approvazione della delibera di GC n. 119 del 26 07 2018, un percorso di pianificazione, programmazione, verifica e controllo dell'impatto acustico del circuito sul territorio limitrofo, mediante l'istituzione di un tavolo di lavoro atto a valutare le modalità di applicazione delle norme contenute nello stesso D.P.R. n. 304/2001 per la disciplina delle emissioni sonore prodotte durante lo svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

L'obiettivo che si intende raggiungere è gestire nel migliore modo possibile le procedure di controllo delegate per legge al Comune e ad ARPAE Area prevenzione ambientale est per quanto di rispettiva competenza per ridurre gli impatti negativi in tema di acustica derivanti dallo svolgimento delle attività motoristiche, agonistiche o meno, all'interno dell'Autodromo Internazionale Santamonica Misano World Circuit "Marco Simoncelli".

Dato atto, che nel corso dei precedenti anni e nell'anno in corso tutte le attività motoristiche (e anche le attività di diversa natura da quelle motoristiche) svolte all'interno dell'area di sedime dell'Autodromo Santamonica Misano World Circuit "Marco Simoncelli" sono state costantemente registrate dal sistema di monitoraggio acustico installato nell'intorno dell'autodromo stesso e che, quindi, l'impatto sonoro presente nell'intorno del sedime dell'autodromo è costantemente monitorato.

In particolare, sono installate tre centraline di ricezione acustica esterne alle recinzioni dell'impianto, nei punti a suo tempo stabiliti dai tecnici ex ARPA (ora ARPAE) Rimini e una centralina di ricezione acustica posta all'interno dell'impianto, al fine di rendere possibile l'individuazione fra i rumori prodotti dalle attività svolte nell'autodromo rispetto al complesso dei rumori prodotti nei ricettori contermini da tutte le attività umane.

Preso atto che i dati relativi alle rilevazioni acustiche registrati dal sistema di monitoraggio dell'Autodromo, negli anni precedenti, sono stati fatti regolarmente pervenire, ad ARPAE Rimini per lo svolgimento dell'attività di controllo di propria specifica competenza di cui all'art.15 comma 2

della L.R. 15/2001.

Considerato che con due distinte e-mail (del 29/01/2018 e del 02/02/2018 acquisita agli atti del Comune in data 05/02/2018 Prot. n. 2801) lo Studio No Rumore di Forlì, incaricato da un gruppo di cittadini misanesi, ora costituiti in Comitato, hanno avanzato, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., richiesta di accesso ai documenti amministrativi depositati presso questo Ente in relazione agli atti inerenti la gestione ed il controllo svolto dal Comune di Misano Adriatico sulle emissioni sonore derivanti dalle attività motoristiche rumorose svolte nell'autodromo Misano World Circuit, ai sensi del D.P.R. 03/04/2001, n. 304 e ai sensi della Legge n. 447/1995.

Rilevato che con la suddetta richiesta di accesso agli atti amministrativi riguardanti le forme di gestione e controllo delle emissioni sonore prodotte dalle attività motoristiche svolte nell'autodromo Misano World Circuit "Marco Simoncelli", questa Amministrazione Comunale ha preso conoscenza di un certo disagio nella cittadinanza conseguente allo svolgimento di dette attività motoristiche, pur nella certezza che fino alla data di presentazione della formale richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte dello Studio No Rumore di Forlì, non erano emerse situazioni di criticità da parte dei cittadini;

Preso atto di tale situazione l'Amministrazione Comunale di Misano Adriatico si è prontamente attivata per comprendere, le ragioni delle condizioni evidenziate dalla richiesta di accesso agli atti.

Considerato quanto sopra con la citata delibera di GC del 26 07 2018 n. 119 si è ritenuto necessario ed improrogabile aprire un nuovo tavolo di lavoro e di confronto fra il Comune di Misano Adriatico, l'ARPAE Area prevenzione ambientale est e la Società Santa Monica S.p.A. al fine di:

1. analizzare l'attuale situazione relativa all'inquinamento acustico prodotto nell'autodromo Misano World Circuit "Marco Simoncelli", anche con ulteriori analisi specifiche e puntuali dei dati acustici acquisiti dal sistema di monitoraggio acustico in continuo ivi presente;
2. verificare il corretto funzionamento dello stesso sistema di monitoraggio acustico in continuo;
3. verificare e considerare attentamente le istanze dei cittadini mediante azioni e atti amministrativi in tal senso;
4. valutare l'eventuale necessità di inserire nuove opere di mitigazione dei rumori e/o intervenire sulle attuali modalità di esercizio delle attività motoristiche ivi svolte;
5. valutare una diversa modulazione dell'orario di esercizio delle attività autorizzabili sul circuito.

Visti gli esiti del tavolo di lavoro che ha avviato i propri lavori in data 06 12 2018 e li ha conclusi, per la presente fase, in data 02 04 2018, con la redazione della proposta di un nuovo Protocollo Operativo (Allegato A) che nasce dal proficuo confronto che si è svolto nell'ambito delle sessioni di lavoro, recependo anche le osservazioni ed i suggerimenti del Comitato "No Rumore" che è stato ascoltato in data 12/12/2018, 2/04/2019 e 9/05/2019 dal Tavolo di lavoro.

Il Comitato ha potuto esporre il proprio articolato punto di vista, nel rispetto e nell'autonomia delle posizioni di ciascun soggetto partecipante. Il Comitato ha poi sollecitato con più note (in data 8 febbraio 2019, 8 marzo 2019, 24 aprile e infine in data 06/05/2019) risposte precise ai propri quesiti, soprattutto per avere notizie certe sull'esito stesso del Tavolo di lavoro. Alle note suddette è stata data risposta scritta con nota del Comune in data 27/02/2019 e di Arpae in data 3/4/2019,

in ogni caso si sottolinea che nel corso di tale periodo si sono succeduti incontri e colloqui, in diverse forme e modalità, tra i rappresentanti del Comitato e l'amministrazione comunale.

A seguito dell'esito del tavolo di lavoro, si può affermare che si intendono raggiungere i seguenti risultati:

- implementare la conoscenza del clima acustico delle zone circostanti la struttura sportiva;
- garantire la messa a disposizione dei dati di rilevamento ambientale, elaborati in base ai dettati della legislazione vigente e quanto previsto da D.Lgs. 195/2005;
- calcolare e valutare la ricaduta territoriale delle immissioni sonore prodotte dall'Autodromo e come le stesse interagiscono con le altre fonti presenti;
- valutare possibili interventi di mitigazione sia di carattere passivo sia di carattere attivo e condividere i principi posti a presidio delle regole operative per la predisposizione di un Piano di Gestione Acustica da parte del Gestore, documento di autoregolamentazione dell'attività dell'Autodromo;
- fornire, in via permanente, al Comune elementi utili per l'attività di verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 3 comma 3 DPR 304/2001 e per le valutazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 del medesimo provvedimento.
- impegnare il Gestore ad adottare, successivamente alla sottoscrizione del Protocollo Operativo, un regolamento interno di governance (Piano Gestione Acustica) volto a definire, gli orari di funzionamento delle attività rumorose, nonché le modalità di esecuzione di ulteriori azioni di mitigazione acustica sia attiva che passiva.

In merito allo svolgimento delle manifestazioni sportive o di altro tipo da svolgersi nell'Autodromo si raccomanda che la durata non ecceda, salvo casi specifici e per ragioni efficacemente documentate, le 18,30 ed in ogni caso le autorizzazioni al protrarsi delle manifestazioni dovranno essere sempre coordinate con le deroghe in materia di rumore.

Visto il parere di ISPRA in relazione al "quesito sulla rumorosità degli autodromi, e in particolare, sulla regolamentazione delle deroghe di cui all'art.3 comma 7 DPR n.304 previste per le attività sportive motoristiche" del maggio 2009.

Preso atto della sentenza del TAR del Lazio (418/2019) che fornisce elementi utili alla valutazione della situazione dell'attività dell'Autodromo di Misano Adriatico in relazione all'intorno abitato del circuito stesso;

Vista la delibera di Consiglio Comunale del 18/03/2019 che consente all'Autodromo un significativo ampliamento, nel rispetto delle prescrizioni ambientali stabilite dalle valutazioni ambientali VAS e Screening previste dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della procedura di cui al DPR 160 art.8, che prevedono precisi interventi di mitigazione da ottemperare prioritariamente all'esecuzione degli interventi previsti.

Considerato che l'art 3 del citato DPR 304/2001 stabilisce:

- al comma 3 i limiti di immissione che un autodromo deve rispettare di norma al di fuori del suo sedime,

- al comma 4 le fasce orarie di attività e la possibilità di deroghe alle predette fasce orarie
- al comma 5 la possibilità di deroga ai limiti di immissione per determinate tipologie di manifestazioni sportive importanti;
- al comma 7 la possibilità di deroghe per prove tecniche;

Ritenuto opportuno, in merito allo svolgimento delle manifestazioni sportive e soprattutto di prove tecniche da svolgersi nell'Autodromo, di raccomandare che la durata oraria non ecceda, salvo casi specifici e per ragioni adeguatamente documentate, le 18,30, con un'ora di pausa meridiana, come previsto dalla legge, e con 20 minuti di tolleranza per eventuali imprevisti, e che le autorizzazioni al protrarsi delle manifestazioni dovranno essere sempre coordinate in ogni caso con le deroghe in materia di rumore per prove tecniche e manifestazioni.

Preso atto in ordine alle deroghe per manifestazioni e prove tecniche della recente sentenza del TAR della Toscana n. 418/2019, che fornisce elementi utili alla valutazione della situazione dell'attività dell'Autodromo in relazione all'intorno abitato del circuito stesso.

La sentenza, inoltre, afferma la necessità di tenere conto anche del valore aggiunto fornito da un autodromo internazionale, il quale per un territorio come Misano Adriatico è particolarmente significativo, trattandosi di un territorio turisticamente vocato, con le specifiche ricadute sia in termini di indotto economico diretto per le presenze alberghiere che le manifestazioni generano, sia per la diffusione del nome di Misano nei media nazionali ed internazionali;

Visto, possibilità prevista dal comma 5 dell'art 3 del DPR 304/2001 di concedere deroghe ai limiti stabiliti per legge, fino a 30 giorni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche più importanti, il parere fornito in data 28.5.2014 allo studio legale Gualandi e Minotti, dal Ministero dell'Ambiente chiarisce che tale deroga "non è limitata alle sole manifestazioni internazionali", come del resto il testo della norma già pare contemplare espressamente mediante la dicitura "ad esse assimilabili";

Considerata la possibilità, in applicazione dell'art 3 comma 7 del DPR 304/2001, di consentire deroghe illimitate, purché i valori di immissione all'interno delle abitazioni più prossime all'autodromo rientrino nei 45 dB nel periodo diurno e 35 dB nel periodo notturno, in ragione del fatto che gli ultimi comparti di insediamento residenziale realizzati attorno all'autodromo (Comparto C2.12, Comparto C2.30 e Comparto Casette), sono stati edificati dopo l'entrata in vigore del DPCM 05 dicembre 1997 e quindi, per obblighi giuridici ivi previsti, presumibilmente rientranti nei detti limiti

Considerata altresì la possibilità sempre in applicazione dell'art. 3 comma 7 del Dpr 304/2001 di consentire, oltre ai 30 giorni per le manifestazioni sportive importanti di cui al comma 5, deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare; riguardo a tali deroghe l'art. 7 nella prima parte sembrerebbe riferirsi solo agli autodromi minori, cioè a quelli che non ospitano le principali gare, ma così intesa la norma sarebbe irragionevole (l'art. 12 delle preleggi sull'interpretazione giuridica, richiama come criterio interpretativo oltre al significato letterale delle parole anche i principi generali dell'ordinamento tra cui spicca il principio di ragionevolezza): sarebbe, infatti, irragionevole che un autodromo minore possa avere deroghe superiori a quelle di un autodromo internazionale, poiché se una deroga ai limiti posti a tutela della salute e del buon vivere si può accettare è evidente che ciò vale soprattutto per i grandi impianti con eventi rilevanti, indotto economico importante, maggior afflusso di pubblico. Si richiama a proposito il parere di Ispra di maggio 2019 (trasMESSO informalmente a questo comune da

ARPAE) che si avvede dell'incongruenza terminologica, seppure con riferimento alle deroghe illimitate dell'ultima parte del comma, allorché osserva che le deroghe di cui al comma 7 (nella sua interezza) si riferiscono alle prove tecniche e si ritiene che il concetto (cioè le deroghe previste nel comma per le prove tecniche) "possa trovare applicazione per tutte le tipologie di autodromi esistenti."

Ciò preso atto e considerato, in relazione alle giornate di deroga per manifestazioni sia in relazione alla componente rumore che in relazione alla durata delle manifestazioni, debba essere applicata in misura più cautelativa rispetto alle possibilità teoricamente concesse dalla legge (addirittura illimitate o comunque 30 giorni per le manifestazioni importanti e 60 giorni per prove tecniche), per il rispetto delle esigenze della cittadinanza, soprattutto in considerazione alle fasce d'orario più critiche per la qualità della vita. Al contempo vanno considerate con altrettanta attenzione le necessità dell'Autodromo, che rappresenta un polo d'eccellenza, di incoming turistico e di comunicazione turistica per il territorio di Misano Adriatico.

Pertanto, considerato anche il calendario di attività e l'esperienza degli anni passati esprime l'indirizzo di concedere un numero massimo di deroghe non superiori le sessanta, nell'arco dell'anno, definendo tale parametro come risultato della somma delle deroghe concedibili ai sensi dell'art. 3 del DPR 304/2001 con riferimento ai commi 4, 5 e 7.

Considerato quanto sopra, si ritiene che l'ipotesi di applicare l'art. 7 del DPR 304/2001 alla quale il protocollo fa riferimento, in relazione alla concessione delle deroghe, sia in relazione alla componente rumore sia in relazione alla durata delle manifestazioni, debba essere introdotta in via cautelativa, nel rispetto delle esigenze della cittadinanza, soprattutto in relazione alle fasce d'orario più critiche per la qualità della vita, ma con altrettanta attenzione alle necessità dell'Autodromo, che rappresenta un polo d'eccellenza per il territorio di Misano Adriatico.

Pertanto, si propone di concedere un numero massimo di deroghe non superiori le 60 (sessanta), nell'arco dell'anno, definendo tale parametro come risultato della somma delle deroghe concedibili ai sensi dell'art. 3 del DPR 304/2001 con riferimento ai commi 5 e 7, e comunque tali deroghe debbono sempre essere in relazione con l'effettiva attività dell'Autodromo medesimo, in relazione alle manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale e alle altre iniziative.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso il loro parere preventivo, mediante firma elettronica qualificata (*art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013*), apposta sul programma gestionale, nei termini meglio dettagliati sulla prima pagina del presente documento.:

- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità contabile;

con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di Protocollo Operativo allegato alla presente deliberazione (Allegato A)
3. di demandare al Sindaco la firma del protocollo medesimo
3. di indicare per l'anno 2019, ad un massimo di 60 (sessanta) giornate le deroghe acustiche di cui al comma 5 del D.P.R. n.304/01, incluse quelle già concesse fino ad oggi, autorizzabili per le manifestazioni motoristiche all'interno del circuito di Santamonica, sia in funzione delle gare

sportive che delle altre manifestazioni, raccomandando agli uffici di coordinare attraverso atti univoci, la concessione delle deroghe in materia di acustica con quelle inerenti gli orari.

4. di demandare l'attuazione di quanto in oggetto all'Ufficio di Piano.

Infine, stante l'urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 09/05/2019

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il verbale della seduta della Giunta Comunale in cui è stata assunta la presente deliberazione, debitamente firmato dal Sindaco e dall'assessore Avv. Malpassi Maria Elena, verbalizzante in assenza del Segretario Comunale è stato archiviato agli atti dell'amministrazione comunale.

Il file originale su cui viene iscritta la presente deliberazione, generato in data odierna dal programma gestionale dei provvedimenti deliberativi di questo ente, viene sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale che ne dispone:

- **la pubblicazione all'albo pretorio** online di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69. Qualora non sia stata votata l'immediata esecutività, la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dal primo giorno di pubblicazione a mente dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- **la pubblicazione nel gestionale on-line** alla libera consultazione di ogni cittadino, mediante apposito link sul sito istituzionale e nell'apposita sezione di amministrazione trasparente
- **la conservazione** nel programma gestionale e successivo versamento in conservazione sostitutiva,
- **l'invio del link** del file in conservazione, mediante posta elettronica, ai capigruppo consiliari.

Lì, 16 maggio 2019

Il Vicesegretario Comunale

Agostino Pasquini
(Firmato digitalmente)

SCHEMA PROTOCOLLO OPERATIVO
TRA IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO, ARPAE, SANTA MONICA SPA
PER LA GESTIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO
“MISANO WORLD CIRCUIT M. SIMONCELLI”

**** **** ****

L'anno duemiladiciannove , il giorno ____ (_____) del mese di _____ tra:

- il **Comune di Misano** Adriatico con sede in Misano Adriatico, via Repubblica n. 150, rappresentata dal _____, in rappresentanza del Comune di Misano Adriatico, di seguito indicata anche come "Comune";

- l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia, Area Est – Sez. di Rimini** rappresentata da _____, Dirigente Arpae, di seguito indicata anche come "Arpae";

- la società **Santa Monica S.p.A.** con sede legale in _____ rappresentata dal _____, _____, quale esercente la gestione delle attività di pista in forza della _____, di seguito indicata anche come "Gestore";

e nell'insieme gli “Aderenti”

premesso che:

- la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 attribuisce alle Amministrazioni Comunali competenze che riguardano sia il governo che il controllo del territorio in materia di inquinamento acustico;
- l'articolo 15 comma 2 della Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 attribuisce al Comune le funzioni amministrative relative al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse come l' “*Misano World Circuit M. Simoncelli*” di Misano Adriatico, di seguito denominato “Autodromo”;
- la disciplina delle emissioni sonore di attività motoristiche è normata, ai sensi dell'art.11 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 ed in sua attuazione dal D.P.R. n. 304 del 3 Aprile 2001 che all'art. 3, stabilisce: “Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, [...] devono rispettare i seguenti limiti di immissione: [...]

b) per autodromi esistenti:

70 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 9 alle 18,30;

60 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9;

50 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22 alle 6;

[...] 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22.

I suddetti limiti sono da misurare esclusivamente sugli apporti dell'Autodromo, senza le altre sorgenti sonore in immissione.

- l'Autodromo è “sorgente sonora fissa” al quale non si applicano i “*valori limite differenziali di immissione*” (art. 3 comma 2 D.P.R. n. 304 del 3 Aprile 2001);
- ai sensi dell'art. 16 d.lgs 17 febbraio 2017 n. 4 il D.P.R. n. 304 del 3 Aprile 2001 dovrà essere aggiornato “anche attraverso la previsione di fasce di pertinenza” acustica;

Considerato che:

- le politiche d'integrazione e di collaborazione nel settore della prevenzione ambientale si rivelano attuali e necessarie affinché si possa favorire un approccio sistematico ed organizzato tra le istituzioni e gli operatori, soprattutto nell'ambito del settore pubblico, diretto ad affrontare in modo adeguato la domanda di informazioni in materia da parte di cittadini;
- il Comune e l'Arpae, soggetti istituzionali competenti nell'ambito della prevenzione ambientale, hanno maturato, in questi anni, nell'ambito dello specifico ruolo, attività congiunte ed esperienze condivise in tema di fattori di pressione sull'ambiente e di analisi del sistema produttivo;

dato atto che

- l'Autodromo ha avviato l'attività nel corso dell'anno 1973 in una zona isolata priva di fabbricati e praticamente disabitata;
- l'area di interferenza acustica dell'Autodromo recentemente si è antropizzata con uno sviluppo urbanistico eterogeneo tanto che attualmente si rinvencono fabbricati a destinazione d'uso diversificati. Sono molteplici le sorgenti sonore presenti, oltre al Circuito quale impianto sportivo di interesse generale e strategico per la collettività di riferimento, si trovano attività artigianali, produttive e ricettive nonché zone residenziali recentemente realizzate. Inoltre, l'area è caratterizzata da molteplici arterie stradali, autostrada A14, strade provinciali ed è zona di sorvolo delle attività, fra le altre, dell'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino.
- i valori registrati dalle stazioni semipermanenti del sistema di monitoraggio realizzato, a seguito del primo intervento di ampliamento del circuito, nel rispetto dell'art. 5 DPR 304/2001 sono dovuti all'insieme delle sorgenti presenti nell'intorno spaziale in esame; la loro lettura è imprescindibile da una fase di post elaborazione in base ai dettati della normativa vigente, segnatamente il D.P.C.M. 14 Novembre 1997, il D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304, il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142;
- il Comune ha altresì interesse ad assumere elementi utili a valutare le complesse correlazioni di tutte le sorgenti presenti nell'ambito territoriale anche per svolgere gli adempimenti connessi al DPR 304/2001 quale "autodromo esistente";

le Pubbliche Amministrazioni hanno altresì interesse ad assumere elementi utili alla pianificazione territoriale, alla valutazione delle linee strategiche di sviluppo e a valutare le complesse correlazioni dei molteplici ambiti alla luce della recente approvazione del Piano di Classificazione Acustica da parte del Comune avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 30/01/2019.

In base a valutazioni congiunte degli Aderenti coinvolte, appare opportuno disciplinare la reciproca collaborazione, secondo standard di efficienza ed efficacia, nell'ambito dei procedimenti di competenza del Comune in tema ambientale e, nel contempo, approfondire le conoscenze e misurare gli impatti ambientali generati dalle attività realizzate nell'Autodromo utilizzando descrittori acustici in grado di quantificare l'effettiva entità della pressione sonora, alla quale è sottoposto l'ambiente e la popolazione residente all'esterno dello stesso.

A tal proposito si rende necessaria una implementazione della rete di monitoraggio che risponda in modo puntuale ai criteri definiti dal DPR 304/2001; i valori misurati dovranno rispondere anche ai limiti di classificazione acustica, allargando il campo d'indagine anche ad altre zone del territorio finora non indagate.

Vista, altresì, la delibera di Consiglio Comunale del 18/03/2019 che consente all'Autodromo un significativo ampliamento, nel rispetto delle prescrizioni ambientali stabilite dalle valutazioni ambientali VAS e Screening previste dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della procedura di cui al DPR 160 art.8, che prevedono precisi interventi di mitigazione da ottemperare prioritariamente all'esecuzione degli interventi previsti.

Le Parti aderiscono al presente *Protocollo Operativo* con il quale, su base volontaria

convengono

quanto segue:

1 - PREMESSE

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante il presente *Protocollo Operativo*.

2 - OGGETTO

2.1 Oggetto del presente *Protocollo Operativo* è la definizione delle modalità di relazione degli Aderenti, degli adempimenti operativi utili al costante monitoraggio delle attività svolte nella struttura sportiva denominata "*Misano World Circuit M. Simoncelli*" e la condivisione tecnica delle azioni di mitigazione intraprese dal Gestore.

2.2 E' obiettivo del *Protocollo Operativo*:

- implementare la conoscenza del clima acustico delle zone circostanti la struttura sportiva;
- garantire la messa a disposizione dei dati di rilevamento ambientale, post elaborati in base ai dettati della legislazione vigente e quanto previsto da D.Lgs. 195/2005;

- calcolare e valutare la ricaduta territoriale delle immissioni sonore prodotte dall'Autodromo e come le stesse interagiscono con le altre fonti presenti;
- valutare possibili interventi di mitigazione sia di carattere passivo sia di carattere attivo e condividere i principi posti a presidio delle regole operative per la predisposizione di un *Piano di Gestione Acustica* da parte del Gestore, documento di autoregolamentazione dell'attività dell'Autodromo;
- fornire, in via permanente, al Comune elementi utili per l'attività di verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 3 comma 3 DPR 304/2001 e per le valutazioni di cui ai commi 4, 5 et 7 del medesimo provvedimento.

3 - MODALITA' OPERATIVE

3.1 Per l'espletamento dell'attività oggetto del presente *Protocollo Operativo* il Comune, Arpa, Santa Monica Spa concordano le modalità descritte nell'Allegato 1 - Specifica Tecnica, che quale parte integrante e sostanziale al presente atto, regola le procedure operative, i criteri, i compiti e le tempistiche degli adempimenti.

4 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

4.1 Il *Protocollo Operativo* riguarda i seguenti aspetti:

1. Realizzazione di una Mappatura acustica dell'area interessata dalle immissioni sonore;
2. Regolamentazione dei monitoraggi acustici a carico del Gestore;
3. Gestione e modalità trasmissione dei dati dei monitoraggi acustici da parte del Gestore;
4. Attività di valutazione dati monitoraggio da parte di Arpa;
5. Gestione della Comunicazione dei dati alla cittadinanza;
6. Redazione di *Relazione Acustica Annuale* dell'impatto acustico da parte del Gestore;
7. Deroghe;
8. Gestione delle segnalazioni;
9. Autoregolamentazione del Gestore: *Piano di Gestione Acustica*.
10. Confronto tecnico ed operativo e per la condivisione dell'eventuale piano che il Gestore riterrà di presentare ai sensi dell'art. 9 legge regionale 15/2001 e della sua attuazione;

5 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

5.1 Il Comune assicura una costante attività di coordinamento e valutazione attraverso la convocazione di un *Tavolo Tecnico* costituito dagli Aderenti al presente *Protocollo Operativo*.

5.2 Il Comune provvede alla convocazione del *Tavolo Tecnico* di propria iniziativa ovvero entro giorni quindici dalla richiesta di ogni Aderente.

5.3 Gli Aderenti hanno la facoltà di proporre modifiche, integrazioni, ed emendamenti al *Protocollo Operativo* ed ai suoi Allegati. Le proposte verranno discusse e valutate in sede di *Tavolo Tecnico*.

5.3 Per ogni incontro verrà redatto un verbale sommario a cura del Comune che viene sottoscritto da tutti gli Aderenti.

6 - DURATA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

6.1 Il presente *Protocollo Operativo* entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha efficacia per anni 6.

6.2 L'adesione al presente *Protocollo Operativo* è a carattere volontario, non ha natura contrattuale, e si articola quale elemento di collaborazione istituzionale che gli Aderenti possono ridefinire in ogni momento.

6.3 Sino al 30 aprile 2020 il *Protocollo Operativo* ha carattere sperimentale e sono pertanto concesse le seguenti facoltà:

- il Gestore può chiedere di rivedere la composizione e collocamento della *Rete di Monitoraggio* che sarà esaminata in sede di *Tavolo Tecnico*;
- Il Gestore può svolgere attività a titolo sperimentale per focalizzare la dinamica delle Mitigazioni Attive e passive e comprenderne l'efficacia;

6.4 In qualsiasi momento ogni Aderente può chiedere il riesame di quanto trattato dal *Tavolo Tecnico*.

6.5 In caso di modifica della vigente legislazione e/o normativa in materia di inquinamento acustico, il *Protocollo Operativo* dovrà essere oggetto di opportuna revisione od aggiornamento.

7 - ALLEGATI

7.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale al presente *Protocollo Operativo* i seguenti documenti:

- ALLEGATO I: Specifica Tecnica.

ALLEGATO 1 - SPECIFICA TECNICA

Punto 1 - REALIZZAZIONE DI UNA MAPPATURA ACUSTICA DELL'AREA INTERESSATA DALLE EMISSIONI SONORE DELL'AUTODROMO

1.1 In attuazione dell'articolo 2 del *Protocollo Operativo* il Gestore provvede a mantenere attivate le analisi tecniche utili per implementare la conoscenza del clima acustico delle zone circostanti l'Autodromo ed a calcolare le ricadute territoriali delle attività di pista.

1.2 Le valutazioni vengono svolte utilizzando i dati forniti dalla *Rete di Monitoraggio* od, all'occorrenza, con specifiche puntuali campagne di misure.

1.3 Le attività implementano il documento *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* acquisita dal Comune (prot. gen. XXX) e provvederanno, per quanto è possibile, ad articolare le medesime logiche:

- **Obiettivo:** strumento che descrive le ricadute delle attività sulla popolazione residente all'esterno dell'area di sedime dell'Autodromo ed utile per le valutazioni strategiche ed operative in capo al Comune;
- **Inquadramento territoriale:** descrizione del contesto urbanistico e degli usi del territorio interessato dalle immissioni sonore prodotte dall'Autodromo tenendo conto del Piano di Classificazione Acustica approvato, dell'andamento storico degli sviluppi urbanistici e del pre-uso del territorio;
- **Caratterizzazione della sorgente Autodromo:** descrizione delle attività oggetto d'indagine con riferimento alle diverse tipologie di attività motoristiche svolte in pista, alla loro discontinuità, variabilità e periodicità, eventualmente utilizzando anche i dati storici disponibili;
- **Mappa del rumore:** realizzazione di mappe acustiche in forma tabellare dei vari scenari analizzati;
ed a sviluppare i seguenti temi:
- **Descrizione dei recettori:** individuazione dei recettori e predisposizione di una scheda specifica per insiemi di recettori omogenei (individuazione cartografica, documentazione fotografica, descrizione dell'uso prevalente, ecc) che evidenzia la tipologia, la destinazione degli edifici, il periodo di costruzione tenendo presente quanto indicato nel d.p.c.m. 05 dicembre 1997 e con metodiche di carattere dirette, indirette od a campione la pressione sonora all'interno dei ricettori ad uso abitativo;
- **Individuazione di ulteriori sorgenti:** per ogni insieme di recettore omogeneo si provvede ad individuare, descrivere ed analizzare le sorgenti sonore estranee all'Autodromo che hanno effetti significativi sul clima acustico complessivo;
- **Conclusioni e valutazioni finali:** formulare analisi in funzione degli obiettivi prefissati.

1.4 Gli interventi di mitigazione acustica contemplati nella *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* vengono, per quanto di competenza, resi oggetto delle valutazioni che il Gestore provvede a svolgere ai sensi dell'art. 9 legge regionale n. 15/2001 e realizzati in un arco temporale pluriennale.

Punto 2 - REGOLAMENTAZIONE DEI MONITORAGGI ACUSTICI A CARICO DEL GESTORE

2.A – Rete di Monitoraggio

2.A.1 La *Rete di Monitoraggio* ha lo scopo di assumere ed implementare in modo permanente la conoscenza del clima acustico generale, rispondere ai requisiti di cui al combinato disposto reso dalla legge n. 447/1995 e dal regolamento di attuazione D.P.R. n. 304/2001, fornire elementi di conoscenza utili a valutazioni di carattere ambientale, acquisire dati finalizzati alle determinazioni di lungo periodo ed a concedere le deroghe.

2.A.2 Le postazioni sono poste in luoghi accessibili per le operazioni di manutenzione e controllo in luogo messo a disposizione dal Comune.

2.A.3. Sulla base dei criteri normativi e di quelli condivisi, la *Rete di Monitoraggio* è composta da complessive numero sei (6) fonometri collocati in postazioni fisse ed un (1) fonometro portatile:

A – Fonometri fissi

- **Centralina n. 1 - “via Ca Raffaelli”:** è collocata in via Ca' Raffaelli all'altezza del civico 5/a.
- **Centralina n. 2 - “via del Carro”:** è collocata in via del Carro all'altezza del civico 43/a, dietro la Curva del Carro.
- **Centralina n. 3 - “via dello Stadio”:** è collocata in via dello Stadio all'altezza del civico 13.
-

- **Centralina n. 4 - "Pista":** collocata all'interno dell'area di sedime dell'Autodromo è integrata con una stazione meteo. La Centralina è interessata principalmente dalle immissioni sonore prodotte dall'autodromo ed ha l'esclusiva funzione tecnica di registrare l'effettiva attività di pista.
- **Centralina n. 5 - "Misano Monte":** è collocata in via De Nicola presso centro civico comunale.. Nei pressi del fonometro è collocata una stazione meteo in grado di fornire elementi sulla velocità e direzione del vento, sulle precipitazioni meteorologiche.
- **Centralina n. 6 - "residenziale":** sarà collocata a seguito della sottoscrizione del protocollo, in area da definirsi tra le parti alla luce della valutazione di impatto ambientale del progetto di espansione dell'autodromo.

L'esatta collocazione delle Centraline è meglio individuata nell'Allegato "B" - *Rete Monitoraggio* (planimetria).

B - Fonometro Portatile: viene utilizzato per gli adempimenti di cui al Punto 2.B;

2.A.4 Per il superamento dei limiti rilevati di una o più Centraline posto all'esterno dell'area di sedime (Centraline n.1, 2, 3 et 5) si provvede a considerare esclusivamente l'apporto della sorgente autodromo.

2.A.5. In presenza di condizioni meteorologiche difformi a quanto previsto dal punto 7 dell'Allegato B del DM 16/03/98 ("Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico") le rilevazioni assunte dalle Centraline non sono validabili e, quindi, utilizzabili per la funzione di vigilanza e controllo di cui al DPR 304/2001.

2.A.6. Le postazioni delle Centraline sono state individuate tenendo conto dei seguenti requisiti:

- rispondere ai criteri definiti dal DPR 304/2001 e dalla legge n. 447/1995;
- collocare il sistema ove sono presenti gli edifici ad uso abitativo per acquisire i dati "in prossimità dei ricettori" (art. 2 comma 1 lett. f) legge n. 447/1995) avendo cura di quelli ritenuti significativi a seguito dei numerosi monitoraggi in diverse postazioni ed ai risultati della *Valutazione previsionale di Impatto Acustico* dell'Autodromo in seguito all'ampliamento della pista (anno 2007);
- allargare il campo d'indagine ad ulteriori zone del territorio.

2.A.7. Le Centraline n. 1, 2, 3 et 5 hanno la funzione di verificare i limiti di immissione sonora previsti dall'art. 3 del DPR 304/2001 e, pertanto, costituiscono la *Rete di Monitoraggio* prevista dagli artt. 3 e 5 del medesimo atto regolamentare.

2.A.8. I dati delle Centraline sono oggetto di una relazione annuale (*Relazione Acustica Annuale*) nella quale si provvede a porre in evidenza i valori di LAeq TL annuale (livello continuo equivalente a lungo termine ponderato (A), allegato "A" Decreto Ministeriale 16 marzo 1998), relativo all'insieme dei periodi diurni dell'anno solare e possono essere utilizzati, insieme alle altre valutazioni tecniche, quali elementi di verifica indiretta dei valori riscontrabili all'interno degli edifici ad uso abitativo avendo a riferimento i requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 05 dicembre 1997 o le loro puntuali prudenziali stime.

2.A.9. Il posizionamento della *Rete di Monitoraggio* potrà essere oggetto di riconsiderazione condivisa in sede di *Tavolo Tecnico*, in relazione ai risultati acquisiti e della mappatura acustica realizzata secondo i criteri di cui al precedente Punto 1).

2.B - Monitoraggio delle emissioni sonore dei veicoli ammessi in pista

2.B.1 Il Gestore provvede:

a) ai sensi dell'art. 5 ultimo periodo D.P.R. 304/2001, ad effettuare controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista avendo a riferimento e nel rispetto dei regolamenti tecnici sportivi nazionali ed internazionali secondo le seguenti modalità:

- attività commerciali/prove tecniche/corsi guida: effettuare verifiche agli scarichi dei veicoli ammessi in pista per almeno trenta giornate, quando sia possibile, di non meno di quattro (4) veicoli per giornata, al fine di verificare il rispetto dei regolamenti sportivi di riferimento;
- gare: quando le manifestazioni sono svolte sotto l'egida delle federazioni sportive competono a queste, in via esclusiva, le verifiche tecniche del rispetto dei regolamenti sportivi, tra cui il rispetto delle emissioni sonore. Preso atto che il Gestore non può procedere direttamente alle verifiche provvederà a chiedere alle federazioni di comunicare le eventuali violazioni riscontrate.

b) ai fini di cui al successivo Punto 9) e quale autocontrollo, a verificare le emissioni generate dai veicoli ammessi in pista, con l'ausilio di un fonometro di verifica dinamica.

c) per lo svolgimento di tali funzioni il Gestore si avvale degli Addetti di Pista debitamente formati e predispone un'opportuna area attrezzata.

2.B.2 I dati acquisiti sono trasmessi dal Gestore al Comune ed ad Arpaе nell'ambito della **Relazione Acustica Annuale** che costituisce adempimento di cui all'art. 5 ultimo periodo D.P.R. n. 304/2001.

Punto 3 - GESTIONE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE AGLI ENTI DEI DATI DI MONITORAGGIO ACUSTICO DA PARTE DEL GESTORE

3.1 Il Gestore provvede a trasmettere i dati acquisiti dalla *Rete di Monitoraggio* con cadenza mensile secondo le seguenti modalità:

- **enti destinatari:** Comune ed Arpaе;
- **tempistiche:** entro i due mesi successivi al mese di calendario nel quale è svolta attività di pista (es: entro il 31 luglio i dati relativi al mese di maggio, entro il 31 agosto i dati relativi al mese di giugno etc). La procedura viene avviata a partire dal mese di maggio 2019;
- **documentazione:** i dati sono inseriti in una *Relazione Acustica Mensile* (firmata da Tecnico Competente in acustica ambientale) redatta ponendo in evidenza:

a) relativamente alla *Rete di Monitoraggio*:

1. LAeq medio giornaliero valutato nell'intero periodo 09,00 — 18,30 ai sensi del D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304;
 2. LAeq medio giornaliero valutato nell'intero periodo 18,30 — 22,00 ai sensi del D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304;
 3. LAeq orario per qualsiasi ora nel periodo diurno 06,00 — 22,00 ai sensi del D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304;
 4. LAeq medio giornaliero valutato nell'intero periodo 06,00 — 22,00 ai sensi del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, il D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304, il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142;
 5. LAeq medio giornaliero valutato nell'intero periodo 22,00 — 06,00 ai sensi del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, il D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304, il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142;
 6. dati meteo per tutte le giornate di monitoraggio (dati orari della velocità del vento, delle eventuali precipitazioni, della nebbia);
 7. malfunzionamenti delle Centraline (es.: centralina interessata e periodo temporale);
- e tenendo presenti la metodica *Reports Giornalieri* elaborati nel rispetto dell'Allegato "A".

b) relativamente alle attività di pista:

1. tipo di attività;
2. programma attività di pista;
3. presenza di deroghe;

c) relativamente alle valutazioni

- indicazione di eventuali superamenti ai limiti normativi evidenziando solo quelli imputabili o riferibili alle attività dell'Autodromo (punto 2.A.4);

3.2 A richiesta il Gestore segnala a persona indicata dal Comune la tendenza misurata dalle Centraline durante le attività dell'Autodromo tenendo in considerazione il valore di: -70 dBA nel periodo temporale compreso dalle 9,00 alle 18,30, - 73 dBA misurato in qualsiasi ora tra le 6,00 alle 22,00.

3.3 La particolare situazione territoriale - caratterizzata dalla sovrapposizione di più sorgenti sonore - determina l'opportunità di segnalare la sola tendenza. I dati precisi sono comunicati al Comune ed ad Arpaе nella *Relazione Acustica Mensile*.

Punto 4 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DATI DEL MONITORAGGIO DA PARTE DI ARPAE

4.1 Una volta ricevuti i dati Arpaе effettua le seguenti attività:

- verifica a campione dei dati esposti nella *Relazione Acustica Mensile*;
- entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della *Relazione Acustica Mensile*, Arpaе comunica al Comune e la valutazione di conformità ai limiti di seguito riportati o le proposte di sanzione ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 304 del 2001 per il superamento dei limiti (solamente imputabili alla attività dell'autodromo) di seguito riportati:
- 70 dB(A) LAeq medio giornaliero valutato nell'intero periodo 09,00 — 18,30 ai sensi del D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304;

- 60 dB(A) LAeq medio giornaliero valutato nell'intero periodo 18,30 — 22,00 e dalle 06 alle 09 ai sensi del D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304,
- 50 dB(A) LAeq medio giornaliero valutato nell'intero periodo 22,00 — 06,00 ai sensi del D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304,
- 73 dB(A) LAeq orario per qualsiasi ora nel periodo diurno 06,00 — 22,00 ai sensi del D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304.

Con riferimento al Piano di Classificazione Acustica Comunale:

- LAeq medio giornaliero valutato nell'intero periodo 06,00 — 22,00 ai sensi del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, il D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304, il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142;
- LAeq medio giornaliero valutato nell'intero periodo 22,00 — 06,00 ai sensi del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, il D.P.R. 3 Aprile 2001, n. 304, il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142;

Punto 5 - GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI ALLA CITTADINANZA

5.1 Periodicamente il Comune provvede a dare comunicazione alla cittadinanza delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente *Protocollo Operativo*.

Punto 6 - REDAZIONE DI RELAZIONE ANNUALE DELL'IMPATTO ACUSTICO DA PARTE DEL GESTORE

6.1 Il Gestore presenta, di norma entro il mese di febbraio di ciascun anno, agli enti Aderenti al *Protocollo Operativo* una *Relazione Acustica Annuale* riportante almeno i seguenti contenuti:

- descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente, raggruppate per categorie acusticamente omogenee;
- valutazione dei dati di monitoraggio acquisiti della Rete di Monitoraggio nel corso dell'anno precedente riferiti alle diverse categorie acusticamente omogenee, ai recettori presenti, ad eventuali superamenti dei limiti di cui al D.P.R. n. 304/2001 od imposti dalla Classificazione Acustica;
- descrizione delle attività di controllo delle emissioni eseguite per l'accesso in pista;
- descrizione degli interventi attuati nel corso dell'anno precedente in applicazione di quanto previsto dal *Piano di Gestione Acustica* di cui al successivo Punto 9);
- proposte di miglioramento sulle eventuali criticità, qualora riscontrate;
- valutazione complessiva del clima acustico dell'area interessata dalle emissioni sonore dell'Autodromo mediante l'utilizzo dei descrittori acustici L den, LAeq TL annuale così come definiti al precedente Punto 2).

Punto 7 - ISTANZE DI DEROGA

7.1 Richiamati i principi di cui alla L. 241/90 in particolare quelli di efficienza, efficacia, economicità al fine d'evitare inutili duplicazioni documentali le istanze di deroga (ai sensi del comma 5 o 7 DPR 304/2001) non dovranno essere corredate da ridondanti Relazioni Tecniche in quanto il Comune provvederà a valutare la richiesta sulla base dei documenti e relazioni acquisite nel corso del tempo e presenti al proprio protocollo generale. Il Gestore avrà cura di richiamare nelle istanze i documenti di cui intende avvalersi.

7.2 Il Comune attenendosi ai dati contenuti nei documenti richiamati, sulla base dei dati posti in evidenza nella *Relazione Acustica Annuale* e nelle *Relazioni Acustiche Mensili*, alle metodiche legali di valutazione della resistenza passiva degli edifici presenti nelle zone interessate ed, eventualmente, acquisito ogni ulteriore elemento che ritiene utile, provvede a svolgere le determinazioni di competenza.

7.3 Dal punto di vista procedurale, il Gestore, entro il mese di febbraio di ogni anno, presenta al Comune l'elenco indicativo delle attività (*Calendario Attività di Pista*) per le quali intende chiedere e/o applicare la “deroga”. Il *Calendario Attività di Pista* può essere modificato nel corso dell'anno.

7.4 Successivamente, il Gestore provvede a presentare al Comune l'istanza e/o comunicazione di applicazione della “deroga” che può avere ad oggetto una o più giornate di attività di pista. Il Gestore provvede, di norma, a presentare l'istanza almeno dieci giorni prima della data fissata nel *Calendario Attività di Pista*.

7.5 Gli aderenti al *Protocollo Operativo* dichiarano che l'anno 2019 è periodo transitorio utile per: a) verificare ed affinare le modalità operative della sua applicazione; b) consentire al Gestore di svolgere attività di pista utili a calibrare le azioni di mitigazione attiva (Punto 9) e giungere a definire un adeguato modello di *Piano di Gestione Acustica* nel quale potrà essere concessa, in via sperimentale, le deroghe di cui all'art. 3 comma 7 secondo periodo DPR 304/2001 utilizzando le valutazioni ed i dati già in possesso Comune.

Punto 8 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

8.1 Il rumore prodotto dall'attività dell'Autodromo non costituisce emergenza ambientale e sanitaria.

8.2 Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera "g" e art. 14 comma 2, della L. 447/95 s.m.i., le funzioni amministrative di controllo e vigilanza sull'inquinamento acustico sono in capo ai Comuni. L'inoltro delle segnalazioni al Comune di competenza è opportuno e necessario in quanto solo il Comune può gestire e coordinare le eventuali attività di altri uffici preposti al controllo del territorio (polizia municipale, AUSL, altri uffici comunali, ecc.). In considerazione del dettato normativo (L.R. n° 15/2001 art. 15 co. 2) la segnalazione deve essere inoltrata ad ARPAE dal Comune.

8.3 ARPAE al ricevimento della segnalazione da parte del Comune, svolgerà la attività di vigilanza e controllo compatibilmente con la propria programmazione.

8.4 Il Comune e Arpae valuteranno di caso in caso l'eventuale coinvolgimento del Gestore ai fini di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione delle segnalazioni pervenute.

Punto 9 – PIANO GESTIONE ACUSTICA DEL GESTORE:

9.1 Piano Gestione Acustica

Il Gestore si impegna ad adottare, entro sessanta (60) giorni dalla sottoscrizione del presente *Protocollo Operativo*, un regolamento interno di *governance* (*Piano Gestione Acustica*) volto a definire:

- lo scopo e gli obiettivi perseguiti;
- le responsabilità interne;
- i sistemi di monitoraggio: fisso, statico e mobile (collocazione e gestione);
- regole di funzionamento delle attività di pista: verifiche, limiti di emissione veicoli, scheda giornata attività;
- report interni;
- i vincoli contrattuali;
- gestione segnalazioni/reclami;
- trasmissione dati/informative con Pubblica Amministrazione.
- azioni di Mitigazione Attiva e Mitigazione Passiva;
- taratura periodica strumentazione per adempiere prescrizioni normative;
- procedure per la gestione della *Rete di Monitoraggio* con attività di controllo giornaliero (es. diagnostica di funzionamento giornaliera, ecc.); procedura in caso di prolungato guasto ai sistemi di rilevazione e relativa tempistica di ripristino delle medesime etc...

Punto 10 – ALLEGATI

10.1 Costituiscono parte integrante del presente documento, i seguenti elaborati:

- Allegato (A): metodica redazione *Report Giornalieri*;
- Allegato (B): Planimetria *Rete Monitoraggio*.

ALLEGATO “A” METODICA REDAZIONE REPORT GIORNALIERO

A - I dati della viabilità

Nel richiamare il D.P.R. n. 142/2004 si evidenzia come solo ed esclusivamente le emissioni dovute alla viabilità devono essere confrontate con il limite prescritto per le infrastrutture stradali per la fascia di pertinenza acustica, al cui interno sono attualmente collocate le Centraline 1, 2 et 3. Queste ultime registrano tutte le sorgenti sonore presenti: immissioni dovute alle manifestazioni dell'Autodromo, sorvoli aerei, infrastrutture stradali, attività antropica, raffiche di vento, fauna, ecc. Dal punto di vista tecnico non è percorribile discriminare il contributo delle singole sorgenti sonore.

Per determinare il contributo delle infrastrutture stradali si prevede di considerare i livelli sonori misurati nei mesi di Dicembre dell'anno precedente e di Gennaio dell'anno in corso, nei giorni in cui l'Autodromo non svolge attività di pista: in questi mesi, infatti (sia per la ridotta frazione temporale di luce solare sia per il freddo) è plausibile ritenere che le attività delle altre fonti siano ridotte al minimo. Vengono escluse le giornate in cui si verificano eventi eccezionali, come la notte tra il trentuno dicembre ed il primo Gennaio per il tradizionale uso di fuochi artificiali e petardi. Infatti, quello che si intende valutare è il solo traffico stradale, escludendo ogni evento estraneo alla viabilità.

B – I dati delle attività di pista

I dati monitorati sono dovuti all'insieme delle sorgenti sonore previste nell'intorno spaziale di ogni centralina di monitoraggio: secondo il D.P.R. n. 304/2001, emanato in ottemperanza all'art. 11, “Regolamenti di esecuzione”, comma 1, della L. 447/1995, l'Autodromo deve rispettare i limiti che riguardano solo le proprie immissioni misurate al di fuori dell'area di sedime, quindi, escludendo qualsivoglia altra fonte acustica presente.

Sulla circostanza che diviene molto complesso discernere i singoli contributi e risalire all'impatto acustico del traffico, delle attività antropiche, delle lavorazioni agricole, della pulizia strade e dello scarico dei cassonetti dell'immondizia, della fauna locale, dei sorvoli e di quant'altro presente, per misurare il contributo di quello che potrebbe essere definito impropriamente “rumore residuo”, vengono utilizzati i valori misurati nelle giornate in cui l'Autodromo non svolge attività di pista od ospita attività non impattanti. Queste ultime possono essere individuate non solo dal *Calendario delle Attività di Pista* ma soprattutto dai livelli misurati dalla Centralina posta all'interno dell'area di sedime.

Nel proseguo della trattazione, vengono considerate non rumorosi le attività misurate dalla Centralina 4 il cui impatto acustico sia contemporaneamente inferiore o uguale a:

- ⇒ 65 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (ore 6.00 ÷ 22.00);
- ⇒ 70 dB(A) nell'intervallo temporale che va dalle ore 9.00 alle 18.30.

Qualora nel mese in esame non ci fossero giornate rispondenti ai criteri suddetti, verranno utilizzati i valori del mese precedente e successivo più vicino, mediati logaritmicamente.

C . Redazione Report Giornalieri

I dati tecnici da riportare nei *Reports Giornalieri* che andranno a confluire nella *Relazione Acustica Mensile* sono definiti dagli Aderenti nei seguenti termini:

1 - Nei *Reports Giornalieri* vengono riportati i livelli orari dalle 6.00 alle ore 24.00, registrati da tutte le Centraline, dovuti all'insieme delle sorgenti sonore presenti nell'intorno spaziale monitorato. Nel *Report Giornaliero* relativo alla Centralina 4 - “Pista” trovano posto la descrizione sommaria delle attività svolte e, all'occorrenza, il grafico delle precipitazioni atmosferiche. Nei *Report Giornaliero* delle altre Centraline, possono essere presenti eventuali note esplicative;

- ✓ L'orario delle attività di pista svolte è discontinua ed ad intensità variabile nella giornata e tra le molteplici giornate e viene ricavata dal programma predisposto giornalmente dal Gestore. Sono inclusi anche i giorni in cui non viene svolta attività se non lavori di manutenzione od altre manifestazioni di tipo non motoristico quali, ad esempio, spettacoli. In questo caso, nel *Report Giornaliero* della Centralina 4 compare la dicitura "AUTODROMO CHIUSO" o "ALTRE MANIFESTAZIONI";
- ✓ Quando l'Autodromo ospita delle attività per cui è applicata "deroga", nel *Report Giornaliero* della Centralina 4 compare la dicitura "MANIFESTAZIONE IN DEROGA";

2 - I dati registrati vengono analizzati secondo per secondo, in ognuna delle Centraline per verificare che il campione misurato non siano affetto da condizioni meteo contrarie ai dettati della normativa vigente con conseguente invalidazione e, quindi, esclusione dal successivo calcolo della media oraria finale. Nel dettaglio:

- quando la velocità del vento eccede i limiti normativi, considerata nel suo valore istantaneo, il fenomeno viene mascherato fino ad un massimo di 30 minuti (50 % del tempo); oltre questa soglia, cioè a partire dal trentunesimo minuto, viene invalidata l'intera "ora" perché non è più possibile parlare di livello orario. In questo caso, un simbolo appropriato segnalerà che il livello orario è stato invalidato per il forte vento;
- quando si hanno precipitazioni atmosferiche (es. pioggia), il fenomeno viene mascherato fino ad un massimo di 15 minuti (25 % del tempo); oltre questa soglia, a partire dal sedicesimo minuto, i dati misurati potrebbero essere non attendibili. In questo caso, un simbolo appropriato segnalerà che il livello orario è stato invalidato per precipitazioni atmosferiche;
- quando è presente nebbia, il fenomeno viene mascherato fino ad un massimo di 30 minuti (50 % del tempo); oltre questa soglia, dal trentunesimo minuto, viene invalidata l'intera "ora" perché non è più possibile parlare di livello orario. In questo caso, un simbolo appropriato segnalerà che il livello orario è stato invalidato per nebbia;
- vengono altresì esclusi dal successivo calcolo della media oraria finale eventi transitori e/o eccezionali - "Eventi Isolati Transitori" (si seguito E.I.T.), registrati dalle Centraline esterne all'area di sedime e così definiti: "se e solo se la centralina 4 misura un Leq orario inferiore a 80 dB(A), si definisce E.I.T. una sequenza di 1 o più campioni (max 5 = 5 s) dei quali almeno "uno" sia > 85dB(A) e che siano di almeno 5dB superiori sia al campione che precede la sequenza considerata sia al campione ad essa successivo. In questo caso, si dovranno escludere dal processo di media oraria 11 campioni presi equamente prima e dopo un E.I.T. Se un E.I.T. è causato da un singolo campione se ne prenderanno 5 prima e 5 dopo il campione (totale 11 campioni). Se sono da 2 a 5 campioni contigui che causano un E.I.T., si centra sul massimo dei "5" e se ne prenderanno ancora 5 per parte (totale 11 campioni): i cinque precedenti e seguenti il massimo misurato ed il massimo stesso. In questo caso, un simbolo appropriato segnalerà che il livello orario è stato "manipolato" per eliminare un fenomeno evidentemente estraneo all'attività dell'Autodromo.

3 - I Leq orari delle singole Centraline vengono calcolati, al netto dei campioni invalidati come sopra esposto, attraverso media logaritmica.

4 - Il Leq orario viene invalidato totalmente se si verificano una delle seguenti condizioni:

- sono presenti meno di 900 campioni, ovvero 15 minuti di dati;

- i campioni invalidati per la velocità del vento superiore alla soglia di cui alla normativa o per la presenza di nebbia sono maggiori o uguali a 1800 campioni, ovvero 30 minuti di dati;
- i campioni invalidati per precipitazioni atmosferiche sono maggiori o uguali a 900 campioni, ovvero 15 minuti di dati;
- sono segnalati eventuali malfunzionamenti di ogni centralina: oltre i 15 minuti (25% del tempo), il Livello orario non potrà essere considerato calcolato correttamente. Compare la dicitura **«il Leq orario xx.00-yy.00 non è stato calcolato correttamente»**

5 - Nel calcolo del Leq orario viene escluso il minuto in cui vi è il segnale per diagnostica di funzionamento giornaliero del sistema di monitoraggio. Tale evento, che si verifica alle ore 3.00 della notte, viene individuato analizzando i valori dello spettro a 1000 HZ ed escludendo il campione dalla media se i sei campioni successivi o i sei campioni precedenti abbiano un valore compreso tra 90 e 95 dB(A), ed il campione stesso tra 80 e 95 dB(A);

6 – La *Rete di Monitoraggio* provvede al calcolo dei seguenti dati, tutti da intendersi dovuti all'insieme delle sorgenti sonore presenti e, quindi, oggetto di un'attenta post elaborazione:

- il limite assoluto di immissione per il periodo di riferimento diurno (ore 6.00-22.00) e per quello notturno (ore 22.00-6.00) (D.P.C.M. 14.11.1997);
- calcolo dei Leq previsti dal D.P.R. 304/2001, denominati Leq_60 (tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.30 e le 22.00) e Leq_70 (tra le 9.00 e le 18.30.);

D . Redazione *Report Fonometro portatile*

Redigere una scheda giornaliera nella quale vengono riportati i seguenti dati:

- Mezzo verificato (Omologato CDS/Regolamento Federale)
- Valori Acquisiti
- AmMESSO/Non ammesso

Sottoscritto dagli addetti al controllo